



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



UNA CASA
PER L'UOMO
società cooperativa sociale

L'inserimento lavorativo di persone migranti: stranieri e lavoro dopo la LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132, possibilità e strumenti operativi

Diana Fraccaro

INTACT – Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training” cofinanziato nell’ambito del Programma Erasmus + – Key Action 3 Support for Policy Reform – Social Inclusion through Education, Training and Youth – LOS 1

L'ingresso in Italia del cittadino extracomunitario

► Il cittadino extracomunitario è un cittadino straniero proveniente da un Paese terzo.

► Normativa vigente:

Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo Unico sull'Immigrazione

D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 - Regolamento di attuazione

Circolari

► Quali sono i requisiti principali per l'ingresso in Italia del cittadino proveniente da un Paese terzo?

1. Passaporto in corso di validità o documento equipollente;
2. Visto d'ingresso (quando previsto);
3. Disponibilità di risorse economiche sufficienti in base alla motivazione e alla durata del soggiorno in Italia;
4. Disponibilità di un alloggio;
5. Assenza di un giudizio di pericolosità sociale;

► Il soggiorno in Italia del cittadino straniero può essere:

breve durata

lunga durata

Quali sono i principali adempimenti amministrativi che il cittadino straniero deve compiere in seguito al suo ingresso nel territorio nazionale?

Dichiarazione di ospitalità presso il Comune di domicilio entro 48 ore dall'ingresso;

Dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall'ingresso se proveniente da un altro paese dell'area Schengen;

Nel caso di soggiorno di lunga durata, in base al motivo dell'ingresso, stipula del contratto di soggiorno e richiesta del titolo di soggiorno in Questura entro 8 giorni dall'ingresso (eccezioni: coesione familiare, familiare di cittadini comunitari, richiedenti protezione internazionale...).

Il permesso di soggiorno

- ▶ Il permesso di soggiorno è un **atto amministrativo** che funge da **autorizzazione al soggiorno** per il cittadino straniero. La sua durata varia in base al motivo del soggiorno (da sei mesi a due anni). Rinnovo: a partire da 60 giorni prima della data di scadenza del titolo di soggiorno (art. 5 comma 4 TUI) fino a 60 giorni dopo la data di scadenza. Il cittadino straniero, nelle more del rinnovo del permesso, può svolgere attività lavorativa se la richiesta di rinnovo è stata spedita nel termine indicato e se lo straniero è in possesso dell'assicurata postale.
- ▶ **Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** - ex carta di soggiorno (art. 9 TUI) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato che è rilasciato se sussistono determinati requisiti: reddito, alloggio, conoscenza della lingua italiana livello A2 e 5 anni di soggiorno regolare nel territorio dello Stato
- ▶ TIPOLOGIA DI PERMESSI: formato elettronico (pagamento contributo) o formato cartaceo
- ▶ MODALITA' DI RICHIESTA: kit postale oppure richiesta appuntamento di Questura (cupa-project Treviso e Venezia).

Condizione e diritti del cittadino straniero in Italia

- ▶ L'art. 2 comma 3 TUI, riprendendo la Convenzione OIL n. 143 del 1975 (Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti) stabilisce che la Repubblica italiana «*garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie **parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani***».
- 1. Divieto di discriminazione
- 2. Parità di opportunità e trattamento
- 3. Uguaglianza dei diritti (diritto ad un compenso equo e proporzionato, diritto al riposo, diritto alle ferie, diritto alla malattia, tutela della maternità e della paternità, diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure, diritti sindacali, ecc...)

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro

- ▶ Art. 22 TUI → Lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
- ▶ Art. 24 TUI → Lavoro stagionale
- ▶ Art. 26 TUI → Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
- ▶ Art. 27 TUI → Ingresso per lavoro in casi particolari
- ▶ Art. 22 comma 11 → Permesso per attesa occupazione

Permesso di soggiorno per richiesta asilo

- ▶ Permesso per richiesta asilo: formato cartaceo, durata sei mesi. Rinnovabile fino alla conclusione dell'iter necessario a decidere sulla domanda di protezione internazionale (Commissione territoriale, Tar, Corte di Cassazione)
- ▶ **Consente di svolgere attività lavorativa dopo 60 giorni** dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (modello C3) - art. 22 d. lgs. n. 142/2015
- ▶ Non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro
- ▶ Problema: Codice fiscale numerico

Asilo politico

► CONVENZIONE DI GINEVRA 1951 (Art. 1):

Qualsiasi persona che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Protezione sussidiaria

► DIRETTIVA 2004/83/CE art. 2 lett.e

Il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 15.

Danno grave:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Caratteristiche del permesso per asilo e per protezione sussidiaria

- ▶ Formato elettronico
- ▶ Durata: 5 anni
- ▶ Caratteristiche:
 - - attività lavorativa sia autonoma che subordinata;
 - Accesso al pubblico impiego;
 - Accesso al servizio sanitario nazionale;
 - Accesso alle prestazioni assistenziali dell'Inps;
 - Diritto allo studio (procedure agevolate per il riconoscimento dei titoli di studio, borse di studio);
 - Ricongiungimento familiare (non sono richiesti idoneità alloggiativa e reddito);

Conversione in pds UE SLP

Conversione in permesso di soggiorni UE per soggiornanti di lungo periodo a condizioni agevolate.

Mobilità nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea:

- Ingresso per soggiorno di breve periodo senza visto di ingresso;
- Possibilità di svolgere attività lavorativa o di studiare convertendo il permesso di soggiorno UE SLP in un permesso di soggiorno nazionale direttamente in loco, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nello stato membro.

Permesso per motivi umanitari

Il permesso per **motivi umanitari** (ex art. 5 comma 6 TUI abrogato con D.L. 113/18): concesso al richiedente protezione internazionale quando non sussistevano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria.

Rilasciato direttamente dal Questore in presenza di **seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano**. Nel caso dei richiedenti asilo, il permesso era rilasciato su suggerimento della Commissione Territoriale.

Formato elettronico

Durata: 2 anni

Convertibile

Permesso per casi speciali

Regime transitorio art. 1 coma 9 D.L. 113/18

- ▶ Permesso di soggiorno rilasciato al posto del permesso per motivi umanitari nella fase di transizione
- ▶ Stesse caratteristiche del permesso per motivi umanitari

Casi speciali

- ▶ Permesso di soggiorno per protezione sociale ([art.18, T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.](#)) (situazioni di violenza o di grave sfruttamento)
- ▶ Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ([art.18- bis, T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.](#)) (applicazione della Convenzione di Istanbul 2011)
- ▶ Permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo ([art.22, comma 12-quarter, T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.](#)).

Altre tipologie introdotto del D.L. n. 113/18 convertito con Legge n. 132/18

- ▶ Permesso di soggiorno per “calamità”
- ▶ Permesso di soggiorno “per cure mediche”
- ▶ Permesso "per atti di particolare valore civile"

La riforma D.L. 130/20

- ▶ **Nuove ipotesi di conversione:** da permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
- ▶ **Permesso per calamità naturali:** apertura verso la questione dei c.d. migranti climatici. Da calamità «eccezionale e contingente» nel proprio Paese a sussistenza di una situazione di “gravità”, quindi anche non transitoria.
- ▶ Il **permesso per cure mediche** consentirà anche lo svolgimento di attività lavorativa. È inoltre allargata la platea degli stranieri che possono restare in Italia in caso di problemi di salute. Infatti non è più richiesta la presenza di “*condizioni di salute di particolare gravità*”, bensì di “*gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*”, e ai principi internazionali in materia di diritti umani.

- ▶ Nuovo **permesso di soggiorno per protezione speciale** ↓
- ▶ Introduzione del comma 1.2 dell'art. 19 TUI: «...diritto alla tutela della sua vita privata e familiare in Italia, valutata tenendo conto effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine».

La durata del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata ampliata da 1 anno a 2 anni.

- ▶ Modifica alle **modalità di lavoro delle Commissioni Territoriali**: esami prioritari, procedure accelerate, domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, permesso di soggiorno ex art. 31, etc.
- ▶ Modificato l'art. 5 comma 6 TUI: richiamo implicito del nuovo testo all'art. 10 comma 3 Cost. che riconosce il diritto di asilo dello straniero. Introdotto nuovamente il riferimento alla **Costituzione italiana e agli obblighi internazionali**.

Fonti:

- ▶ Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione)
- ▶ D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 - Regolamento di attuazione del TUI
- ▶ Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 come convertito con Legge 1 dicembre 2018 n. 132
- ▶ Decreto Legge 24 ottobre 2020 n. 130 in attesa di legge di conversione
- ▶ Guida in Linea Stranieri (Ufficio Stranieri - Centro per l'Impiego di Treviso) - <http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp>
- ▶ Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione A.S.G.I.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE